

Associazione Zaffa Palanzanella ETS Viterbo strada Palanzanella

1 CF 90120700563

Ass. Zaffa Palanzanella ETS
Strada Palanzanella 1 - Viterbo
C.F. 90120700563

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea n° 12

Nella data 07/11/2025, alle ore 17,00, presso la sede della scuola d'italiano, in Via Treviso n. 31, Comune Viterbo,

si è riunita l'assemblea ordinaria dell'associazione "Zaffa Palanzanella ETS" in prima convocazione

come previsto e regolamentato dallo statuto art. 9, come da convocazione inviata agli associati in data 23/10/25, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione modifiche statuto su richiesta del RUNTS;
- 2) approvazione regolamento interno dell'associazione;
- 3) aggiornamento sul comodato con il Consorzio Leprino;
- 4) eventuali e varie

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Sergio Giovagnoli che propone come segretario verbalizzante Claudio Felici che accetta.

Sono presenti n. 10 associati su 12 iscritti.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Approvazione delle modifiche statutarie.

Il Presidente informa l'assemblea che l'ufficio del RUNTS al fine di perfezionare l'iscrizione dell'associazione al Registro ha richiesto di esplicitare le finalità generali ai sensi della Riforma del Terzo settore. A tal proposito il Presidente propone di esplicitare i punti e) sulla salvaguardia dell'ambiente; s) sull'agricoltura sociale; u) sulla beneficenza, il sostegno a distanza e la cessione gratuita di alimenti.

Sul questo punto all'ordine del giorno prende la parola il tesoriere Claudio Felici il quale si dichiara favorevole alle proposte di integrazione proposte.

Non essendoci altre richieste di intervento la proposta di modifica viene messa ai voti ed approvata all'unanimità dei presenti. L'assemblea da mandato al Presidente a procedere alla registrazione delle modifiche approvate

- 2) Sul punto relativo al regolamento interno dell'associazione il Presidente illustra una proposta aggiornata del vecchio regolamento proponendo delle modifiche riguardanti l'estensione massima dei lotti, la durata dell'assegnazione degli stessi e alcuni requisiti. Prendono la parola i consiglieri Felici, Frisoni, Casali, Di Vita, che esprimono il parere favorevole alle integrazioni e modifiche proposte.

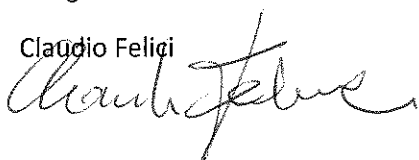
Messo ai voti il nuovo regolamento viene approvato all'unanimità dei presenti; Relativamente al punto 5 del regolamento approvato riguardante il responsabile delle aree ortive l'assemblea con voto unanime nomina il socio Metaj Genci e Felici Claudio come supplente

- 3) Sul punto relativo al comodato concesso al Consorzio Leprino il Presidente comunica che i lavori procedono con lentezza a causa dell'iter burocratico e prende impegno ad aggiornare i soci non appena si avranno nuove informazioni.
- 4) Il Presidente informa l'assemblea che il progetto presentato alla Regione Lazio in partenariato con Arci per la promozione degli orti sociali è stato al momento selezionato tra quelli finanziabili e si rimane in attesa di prossime comunicazioni dalla Regione.

Alle ore 18,45 non essendoci altro dal deliberare la seduta è sciolta

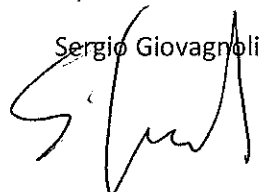
Il segretario

Claudio Felici



Il presidente

Sergio Giovagnoli



Ass. Zaffa Palanzanella ETS
Strada Palanzanella 1 - Viterbo
C.F. 90120700563

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

28 NOV 2023

Carri intro a Viterbo al n. 1676 Serie 3 e

Prodotto con Mod. 101/102/103

ESE 105

Il Funzionario (*)

Prodotto con Mod. 101/102/103

(*) Firma su di un foglio di protocollo per l'archiviazione



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"ZAFFA PALANZANELLA"**

TITOLO I **Art. 1 Costituzione**

1. E' costituita l'associazione non riconosciuta, culturale e assistenziale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Zaffa Palanzanella" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Viterbo (VT), strada Palanzanella 1.
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione altri enti di Terzo settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ETS" e diventerà "Zaffa Palanzanella ETS".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale; L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
6. L'Associazione opera attraverso il volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, la realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative di mutualità, socio educative e di integrazione sociale.

Art. 2 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.3 Finalità

L'associazione si prefigge le seguenti finalità, secondo l'art. 5 – attività di interesse generale - del D.Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché

raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto:

- Promozione e gestione di orti urbani, la cui realizzazione e manutenzione favorisca l'integrazione e l'interazione dei soggetti svantaggiati con gli altri cittadini;
- Progettazione di attività e iniziative di carattere formativo e/o pedagogico che tendano alla socializzazione e alla integrazione di persone vulnerabili.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III

Art. 4 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo
3. La quota annuale a carico degli associati è intransmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica associato
4. L'associazione provvede ad istituire un apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgano la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Chi associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Art. 6 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

1. Decesso;
2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
4. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 7 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.

Art. 8 Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
2. Le convocazioni dell'Assemblea possono essere convocate tramite avviso scritto contenente luogo, data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 9 Convocazione Dell'Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 11 e 22, ed ogni qual volta ne faccia ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

- 
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
 3. Ogni associato ha diritto ad un voto.
 4. Non sono ammesse deleghe.
 5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'associazione;
- b) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti
- d) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) Deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
5. Per deliberare di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è indispensabile la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
6. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, Il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato a gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e Il Vice Presidente e assegna gli Incarichi di segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con

l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 4 comma 5 del presente statuto.

Art. 13 Convocazione e validità Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario, di norma ma non obbligatoriamente una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'assemblea degli associati, dietro domanda motivata di almeno tre dei suoi membri, oppure se ne faccia espressamente richiesta il presidente.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) di predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del consiglio direttivo
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio.
5. Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso d'urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei Libri verbali nonché del libro soci;
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'assemblea, qualora l'assemblea stessa la ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici, anche finalizzati

- al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei soci entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

Art. 20 Scioglimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo

4. TITOLO VII

Art. 21 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS e del Codice Civile e delle norme vigenti.

